

CONCORSO
Magistratura 

FOCUS

MAGISTRATURA

CIVILE

Luigi NONNE

PENALE

Francesco LOSCHI

AMMINISTRATIVO

Laura PATELLI

con Pandora

RACCOLTA DI SENTENZE PROBABILI

giugno 2022


Neldiritto
Editore

3.

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL SOGGETTO CHE, PUR CONSAPEVOLE DELLA PROPRIA CONDIZIONE DI SIEROPOSITIVITÀ, INTRATTENGA RAPPORTI SESSUALI NON PROTETTI CON UNO O PIÙ PARTNER: FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE CONFIGURABILI, PROFILI DI COMPLESSITÀ IN RELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE E TIPICIÀ SOGGETTIVA DEL FATTO

*Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 15/12/2021) 14/04/2022, n. 14560
di Giada Costa*

SOMMARIO: 1. Introduzione e fattispecie di reato astrattamente configurabili. - 2. Accertamento del nesso di causalità. - 3. Accertamento dell'elemento soggettivo: il confine fra dolo eventuale e colpa cosciente.

1. INTRODUZIONE E FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE CONFIGURABILI.

Un tema che negli ultimi anni ha suscitato non poche attenzioni in dottrina e giurisprudenza è quello della responsabilità penale per la trasmissione del virus dell'HIV e, segnatamente, della persona che, pur essendo a conoscenza della propria sieropositività, si determina ad intrattenere rapporti sessuali non protetti con uno o più partner.

I profili più discussi e problematici concernono in particolare tre aree che verranno di seguito approfondite: **le fattispecie incriminatrici astrattamente configurabili; l'accertamento del nesso causale; l'accertamento dell'elemento soggettivo.**

Anzitutto occorre premettere che l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) è un'infezione virale che distrugge progressivamente alcuni globuli bianchi e può causare la sindrome da immunodeficienza acquisita (Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS).

HIV e AIDS non sono quindi la stessa cosa: il primo è un virus che attacca e distrugge, in particolare,

un tipo di globuli bianchi, i linfociti CD4, responsabili della risposta immunitaria dell'organismo. Il sistema immunitario viene in tal modo indebolito fino ad annullare la risposta contro altri virus, batteri, protozoi, funghi e tumori. L'infezione da Hiv non ha una propria specifica manifestazione, ma si rivela attraverso gli effetti che provoca sul sistema immunitario: la presenza di anticorpi anti-Hiv nel sangue viene definita sieropositività all'Hiv. Pur con una infezione da Hiv, è possibile vivere per anni senza alcun sintomo e accorgersi del contagio solo al manifestarsi di una malattia c.d. opportunistica.

L'Aids identifica invece uno stadio clinico avanzato dell'infezione da Hiv. È una sindrome che può manifestarsi nelle persone con HIV anche dopo diversi anni dall'acquisizione dell'infezione, quando le cellule CD4 del sistema immunitario calano drasticamente e l'organismo perde la sua capacità di combattere anche le infezioni più banali (infezioni/malattie opportunistiche).

I progressi della ricerca scientifica e l'uso della terapia antiretrovirale hanno reso possibile alle persone con HIV di avere una più che buona qualità di vita, grazie anche al minor impatto sull'organismo e ai minori effetti collaterali, se l'infezione

viene scoperta e curata per tempo¹⁶⁷.

Proprio in ragione delle peculiarità di questo tipo di infezione, il tema della responsabilità penale per la trasmissione del *virus* ha suscitato particolari problematiche, concernendo questioni particolarmente delicate che possono intrecciarsi con lo stile di vita, gli affetti e le relazioni interpersonali: l'approccio di analisi deve dunque tenere conto, quindi, quanto più possibile delle specificità del caso concreto.

In linea di massima, si entra nell'area di rilevanza penale laddove il soggetto, consapevole della propria sieropositività - elemento imprescindibile ai fini della configurazione di qualsivoglia fattispecie - chieda esplicitamente o accetti di avere rapporti sessuali non protetti, solitamente omettendo di riferire al *partner* di essere affetto dall'infezione da HIV.

La questione, estremamente delicata, richiede un approccio che tenga il più possibile conto delle specificità di ogni caso e di ogni relazione.

Perché si realizzi una condotta penalmente rilevante è quindi necessario, in primo luogo, che la persona sia consapevole del proprio stato ed abbia ricevuto una diagnosi di sieropositività.

Al contrario, non si ritiene indispensabile la sussistenza di una specifica volontà di trasmettere l'infezione, essendo sufficiente che il soggetto sia consapevole del rischio che dalla propria condotta derivi il contagio del *partner*: questo tipo di informazione, se non acquisita per cultura generale della persona affetta, viene generalmente fornita al momento della diagnosi.

Le fattispecie penali che vengono in rilievo sono quelle di lesioni gravissime ed omicidio, colposi o dolosi a seconda dell'elemento soggettivo che il soggetto agente avrà integrato e di cui meglio si dirà a seguire.

Nella maggior parte della casistica giurisprudenziale, le condanne intervenute nei confronti di persone affette da HIV che avevano contagiato dei partner nella consapevolezza della loro malattia hanno visto l'integrazione della fattispecie di **lesioni volontarie gravissime**, ai sensi degli artt. 582 e 583 del codice penale, in riferimento al "*malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa*" (co. 1 art. 583 c.p.) e soprattutto alla "*malattia certamente o probabilmente insanabile*"

(co. 2 art. 583 c.p.).

Fortunatamente meno frequenti grazie ai recenti progressi della medicina - sebbene non del tutto scomparsi - i casi di condanna per **omicidio**, laddove a seguito dello sviluppo della malattia, nelle situazioni di fatto sopra indicate, sia poi intervenuta la morte: in questi casi, **ancor più pregnanti risultano le questioni relative a nesso di causalità ed elemento soggettivo**, che andranno riferiti altresì all'evento morte.

Dalla mera analisi casistica sul punto, peraltro, si deve evidenziare una tendenza negli anni al passaggio dall'integrazione della condotta di omicidio colposo con previsione dell'evento a quella di omicidio volontario: se nella prima giurisprudenza si riteneva integrare il reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e non quello di omicidio volontario "*la condotta del soggetto che, pur consapevole di essere affetto da Aids, contagiasse il coniuge intrattenendo rapporti sessuali senza alcuna precauzione e senza informarlo dei rischi cui poteva andare incontro, sino a determinarne la morte*"¹⁶⁸, nelle pronunce più recenti, in casi sostanzialmente analoghi è stato sostenuto che "*(...)per ritenere sussistente il delitto di omicidio doloso occorre che l'agente, consapevole di essere sieropositivo e informato della possibilità della trasmissione del virus HIV mediante rapporti sessuali non protetti, intrattenga tali rapporti, tacendo della propria condizione al partner, prevedendo ed accettando non solo la trasmissione del virus, ma anche l'evento morte come conseguenza dell'infezione procurata e, nonostante ciò, proseguendo nella sua condotta*"¹⁶⁹.

Un'ultima menzione, con riguardo alle fattispecie configurabili, va effettuata con riguardo al reato di epidemia di cui all'art. 438 c.p., che punisce con l'ergastolo chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.

Tale ipotesi di reato era stata ipotizzata dalla Procura della Repubblica in una vicenda ormai particolarmente nota anche mediaticamente, ove un giovane romano (V.T.) veniva condannato per aver volutamente contagiato con il virus dell'HIV più di 30 persone. La vicenda giudiziaria - un *unicum* per quanto riguarda il numero di vittime e l'area di diffusione del contagio - ha avuto quale

¹⁶⁷ Cfr. <https://www.salute.gov.it/>.

¹⁶⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. I, 14/06/2001, n. 30425.

¹⁶⁹ Cfr. da ultimo Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 15/12/2021) 14/04/2022, n. 14560.

tema centrale proprio quello dell'incontrollabile diffusione dell'infezione da HIV ed ha chiarito perché ed in base a quali elementi, un caso in questione non potesse configurare il gravissimo reato di epidemia, bensì quello delle lesioni personali volontarie.

Invero, in questo caso, la fattispecie di epidemia era stata sostenuta dal Magistrato del Pubblico Ministero - che in primo grado chiedeva la pena di 30 anni di reclusione - poiché l'imputato era stato attento al suo obiettivo e le sue condotte avevano costituito un vero e proprio attentato alla salute pubblica, un'epidemia scientemente provocata. La qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 438 c.p., tuttavia, non fu mai accolta da alcun giudice di merito, seppur con motivazioni diverse e neppure, in ultimo, dalla Suprema Corte che, intervenuta nel 2019 sulla vicenda, confermava l'integrazione delle fattispecie in quella di cui agli artt. 582 e 583 c.p.

Segnatamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza **n. 48014 del 2019**, partendo dall'analisi della giurisprudenza relativa al delitto di epidemia che la vede caratterizzarsi al contempo sia per un evento di danno che per un evento di pericolo, essendo il primo la manifestazione della malattia a causa di germi patogeni, il secondo la successiva diffusione della malattia ad altre persone¹⁷⁰, ha ritenuto di dover escluderne la configurabilità per le condotte poste in essere dall'imputato nel caso che le era stato sottoposto.

Tuttavia, la ragione per escludere la responsabilità ex art. 438 c.p. non risiede in una incompatibilità strutturale con il tipo di vicenda considerata - **così ammettendosi, quantomeno a livello astratto, che il soggetto attivo del reato si faccia vettore di germi patogeni anche con la propria persona** -, ma deriva dalla circostanza per cui, nella modalità di manifestazione **concreta**, una condotta del genere incontra di norma una maggiore difficoltà pratica a integrare gli estremi del fatto tipico.

Presupposto di tale affermazione è l'accoglimento di una nozione giuridicamente autonoma di epidemia: richiamando un'importante pronuncia delle Sezioni unite civili del 2008 (in tema di danno da emoderivati infetti)¹⁷¹, si definisce tale un evento che si connota *"per diffusività incontrollabile [...] e quindi per una malattia contagiosa*

dal rapido sviluppo [...] entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata", cui si aggiunge il *"pericolo di infezione per una porzione ancora più vasta di popolazione"*, ricollegandolo espressamente alla natura di delitto contro la pubblica incolumità dell'art. 438 c.p.

Il giudizio della Corte allora, conclude affermando come il caso di specie si collochi al di fuori del perimetro di tipicità così tracciato, proprio perché il numero di persone contagiate, andrebbe ritenuto *"per quanto cospicuo, certo non ingente"*, se considerato sulla base dell'arco di tempo pluriennale (nove anni) in cui la condotta di diffusione si sarebbe svolta, sia della circostanza che *"un altrettanto cospicuo numero di donne, che pure ebbero rapporti sessuali non protetti con l'imputato, non furono infettate"*.¹⁷²

2. ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITÀ.

Il **rapporto di causalità** costituisce elemento essenziale del fatto tipico di tutti i reati contrassegnati dalla presenza di un evento naturalistico (*"nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione"* art. 40 c.p.).

Il metodo conoscitivo tradizionale con il quale si procede all'accertamento dei fattori causali consiste nel processo di eliminazione del singolo fattore al fine di verificare il suo carattere di *condicio sine qua non*. Secondo tale procedimento logico, una condotta è causa di un evento se eliminando mentalmente la condotta viene meno anche l'evento, sulla base del c.d. *giudizio controfattuale*.

Affinché il giudizio controfattuale pervenga a risultati ragionevoli occorre che vengano utilizzate dal giudice leggi scientifiche di copertura, in grado di fornire una spiegazione causale dei fenomeni naturali: queste possono essere universali o probabilistiche. Le prime ricollegano un certo evento ad un determinato antecedente in termini di certezza, non essendo finora quella successione mai stata smentita; le seconde, hanno un grado di certezza minore e possono servire ad accertare un

¹⁷⁰ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 91233.

¹⁷¹ Cass. pen., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576.

¹⁷² Per un approfondimento relativo alla sentenza Cass. Pen. n. 48014/2019 s.v. <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/prova-causalita-individuale-e-configurabilita-epidemia-cassazione-contagi-plurimi-hiv>.

PANDORA

**RACCOLTA DI
SENTENZE PROBABILI**